

17 maggio 2016 – post CDM

DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA' E TRASPARENZA CORRETTIVO
DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO
2013, N. 33, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN
MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE



17 maggio 2016 – post CDM

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 febbraio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del



17 maggio 2016 – post CDM

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo

CAPO I

(MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33)

Art.1

(Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”.

Art.2

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole “delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di”, sono sostituite dalle seguenti: “dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e”.

Art.3

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.”.
2. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: “Art. 2-bis *(Ambito soggettivo di applicazione)* -1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate



come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.”.

Art.4

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole “i dati oggetto” sono inserite le seguenti: “di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto”;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-*bis*. L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-*bis*, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5.

1-*ter*. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.”.



Art.5

(Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è inserito il seguente: “*Art. 4-bis (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche) – 1.* L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.
2. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, come inserito dal comma 1, è inserito il seguente Capo: “CAPO I-BIS-DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI”.

Art.6

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “*Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti) - 1.* L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
 - a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 - b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;



- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
 - d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì



notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241."

2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: "Art. 5-bis (*Esclusioni e limiti all'accesso civico*) -

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità Nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei



dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Art. 5-ter (*Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche*) – 1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:

- a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
- b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;
- c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 162, comma 2 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:

- a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;



- b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;
- c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;
- d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati ;
- e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.

4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.

5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.”.

3. Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, è inserito il seguente Capo: "CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI".

Art.7

(Inserimento dell'articolo 7-bis)

1. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: “Art. 7-bis (*Riutilizzo dei dati pubblicati*)-1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo n. 196 del 2003.



6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.”.

Art.8

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.”.
 - b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.”.

Art.9

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 9-bis)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.”;
 - b) il comma 2 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: “Art. 9-bis (*Pubblicazione delle banche dati*) -1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti



all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.”.

Art.10

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.”*;
 - c) il comma 2 è abrogato;
 - d) il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.”*;
 - e) il comma 7 è abrogato;
 - f) al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: *“a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;”* e la lettera d) è soppressa.

Art.11

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
 - 1) dopo le parole *“e ogni atto”* sono inserite le seguenti: *“, previsto dalla legge o comunque adottato,”*;



- 2) dopo le parole “i codici di condotta” sono inserite le seguenti: “, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-*bis*, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione”.

Art.12

(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole: “e le risorse a disposizione” sono soppresse.

Art.13

(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente: “*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*”;

- b) al comma 1, le parole “di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico” sono sostituite dalle seguenti: “anche se non di carattere elettivo” e le parole “le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti,” sono sostituite dalle seguenti: “lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano”;

- c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-*bis*. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-*ter*. Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-*quater*. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-*quinquies*. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-*bis*, comma 2,



del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo *curriculum vitae*.”;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.”.

Art.14

*(Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013
e inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter)*

1. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*”;
 - b) al comma 1,
 - 1) all’alinea, le parole “Fermi restando gli obblighi” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi” e le parole “amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché” sono soppresse;
 - 2) alla lettera d), le parole: “di lavoro,” sono soppresse;
 - c) al comma 2, le parole “dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione,” sono soppresse;
 - d) il comma 5 è abrogato.
- 2) Dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti: “15-bis (*Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate*) – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
 - d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.



2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 15-ter (*Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi*) -1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.

2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.

3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.”.

Art.15

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni”;
 - b) al comma 2, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni”;
 - c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.”.



Art.16

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*bis*, le pubbliche amministrazioni” e le parole “con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,” e “La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.” sono soppresse;
 - b) al comma 2, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*bis*, le pubbliche amministrazioni” e le parole “articolato per aree professionali,” sono soppresse.

Art.17

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*bis*, le pubbliche amministrazioni”.

Art.18

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole “presso l'amministrazione” sono inserite le seguenti: “, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte”;
 - b) al comma 2, le parole “, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate” sono soppresse.

Art.19

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.”;
 - b) il comma 3 è abrogato.



Art.20

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni”.
 - b) al comma 2, dopo le parole “Fermo restando quanto previsto” sono inserite le seguenti: “dall'articolo 9-bis e”.

Art.21

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1,
 - 1) all'alinea, le parole “Ciascuna amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione”;
 - 2) alla lettera a) le parole “e finanziati dall'Amministrazione medesima ovvero” sono sostituite dalle seguenti: “o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli”;
 - 3) dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”;
 - b) al comma 2, le parole “Per ciascuno degli enti” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti”;
 - c) al comma 3, le parole “degli enti” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti” e le parole “, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15” sono soppresse;
 - d) al comma 4, dopo le parole “dell'amministrazione interessata” sono inserite le seguenti: “ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)”;
 - e) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.”.



Art.22

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1,
 - 1) la lettera a) è soppressa;
 - 2) alla lettera b), le parole “12 aprile 2006, n. 163” sono sostituite dalle seguenti: “18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis”;
 - 3) la lettera c) è soppressa;
 - 4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
 - b) il comma 2 è abrogato.

Art.23

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole “; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico” sono soppresse.

Art.24

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole “Le regioni, le province” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province”;

Art.25

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni”;

Art.26

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto



17 maggio 2016 – post CDM

dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni" e dopo le parole "immobili posseduti" sono inserite le seguenti: "e di quelli detenuti".

Art.27

(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente:
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici."

Art.28

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e i gestori di pubblici servizi";
 - b) al comma 2:
 - 1) dopo le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e i gestori di pubblici servizi,";
 - 2) alla lettera a), le parole "evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato" sono soppresse;
 - 3) la lettera b) è abrogata.

Art.29

(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni", dopo le parole "beni, servizi," sono inserite le seguenti: "prestazioni professionali" e dopo le parole "dei pagamenti" sono inserite le seguenti: "e, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici".

Art.30

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:



17 maggio 2016 – post CDM

- a) Al comma 1, lettera c) le parole “il nome del responsabile” sono sostituite dalle seguenti: “l’ufficio”;
- b) la lettera n) del comma 1 è soppressa;
- c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse.

Art.31

(Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “Art. 37 *(Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)* - 1.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.”.

Art.32

(Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni ” e le parole da: “tempestivamente” a “ex ante;” sono soppresse;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2.Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.
 - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.”.

Art.33

(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013)



1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis*. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.”;
 - b) al comma 3, le parole “, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,” sono soppresse;
 - c) al comma 6, dopo le parole “«Liste di attesa»,” sono inserite le seguenti: “i criteri di formazione delle liste di attesa,”.

Art.34

(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” sono sostituite dalle seguenti: “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”;
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.”.

Art.35

(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”.

Art.36

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole “la CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione,” e le parole “la CIVIT”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “L'autorità nazionale anticorruzione”;
 - b) al comma 1, le parole “l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.” sono sostituite dalle seguenti: “di procedere, entro un termine non superiore a



trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.”;

c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: “Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L’Autorità nazionale anticorruzione segnala l’illecito all’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.”.

Art.37

(Modifiche all’articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico”;
 - b) al comma 1, le parole “o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” sono sostituite dalla seguente: “e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis,”.

Art.38

(Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici”;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2.”;
 - c) il comma 3 dell’articolo 47 è sostituito dal seguente: “3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.”.

Art.39

(Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013)



1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole "Il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "L'Autorità nazionale anticorruzione";
 - b) al comma 3 le parole "con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Autorità nazionale anticorruzione";
 - c) al comma 4 le parole "I decreti" sono sostituite dalle seguenti: "Gli standard, i modelli e gli schemi";
 - d) al comma 5 le parole "Le amministrazioni di cui all'articolo 11," sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 2-bis,".

Art.40

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da "e i soggetti" fino a "attività istituzionale" sono sostituite dalle seguenti: "nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche".

CAPO II

(MODIFICHE ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190)

Art.41

(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012)

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;";
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di



obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.”;

- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.”;
- d) la lettera c) del comma 4 è soppressa;
- e) il comma 6, è sostituito dal seguente: “6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.”;
- f) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”;
- g) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a



soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.”;

- h) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-*bis*. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.”;
- i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole “di cui al comma 16,” sono inserite le seguenti: “anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione,” e dopo le parole “rischio di corruzione,” sono inserite le seguenti: “e le relative misure di contrasto,”;
- j) alla lettera d) del comma 9 le parole “monitorare il” sono sostituite dalle seguenti: “definire le modalità di monitoraggio del”;
- k) alla lettera e) del comma 9 le parole “monitorare i” sono sostituite dalle seguenti: “definire le modalità di monitoraggio dei”;
- l) il comma 14 è sostituito dal seguente: “14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.”.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.42 (Disposizioni transitorie)



1. I soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-*bis* possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalità di cui al medesimo articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. Le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilità di cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art.43
(Abrogazioni)

1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:
 - a) l'articolo 4;
 - b) l'articolo 11;
 - c) l'articolo 24;
 - d) l'articolo 25;
 - e) l'articolo 34;
 - f) l'articolo 39, comma 1, lettera b);
 - g) l'articolo 42, comma 1, lettera d).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l'articolo 1 è abrogato.
2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma 611, è soppressa.
3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676 dell'articolo 1 sono abrogati.
4. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all'articolo 2-*bis* del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.



17 maggio 2016 – post CDM

Art.44

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA' E TRASPARENZA, CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Il decreto legislativo attua la delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Nel suo complesso, il decreto-legislativo è finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa. A questo fine, da un lato, il provvedimento normativo si propone di favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a *standards* internazionali; dall'altro, introduce misure che consentono una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il provvedimento normativo apporta alcune significative modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con i seguenti obiettivi: ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Inoltre, è introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of information act* (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente. Infine, questa nuova



forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», così come stabilito invece per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Dal punto di vista oggettivo, invece, i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico (di cui al nuovo articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013) sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, consentendo alle amministrazioni di impedire l'accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.

Il decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190. Sotto questo profilo, le novelle sono volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Il provvedimento, suddiviso in tre Capi (Capo I, dedicato alle modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2013, il Capo II, contenente le modifiche alla legge n. 190 del 2012 e il Capo III contenente le disposizioni finali e transitorie), si compone di 44 articoli, dei quali sinteticamente se ne illustra, di seguito, il contenuto. Sullo schema di decreto legislativo, sono stati sentiti la Conferenza Unificata e il Garante per la protezione dei dati personali, nonché sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, della Commissione bicamerale per la semplificazione, della Commissione I della Camera dei deputati e della Commissione 1^a del Senato della Repubblica, i cui suggerimenti di *drafting* sono stati interamente recepiti nel testo. Sono stati, inoltre, recepiti tutti i suggerimenti di *drafting* indicati dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. I rinvii al Codice degli appalti contenuti nel testo sono stati sostituiti con i corrispondenti rinvii al nuovo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Invece, non si è ritenuto di dar seguito alla richiesta del Garante per la protezione dei dati personali di sostituire nel testo la locuzione relativa ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e di accesso civico “ai sensi della normativa vigente” con il riferimento “al presente decreto” in quanto si limiterebbe eccessivamente l’ambito di applicazione della disciplina, essendovi anche altre disposizioni normative che prevedono obblighi di pubblicazione. Inoltre, non si è potuto dare seguito all’auspicio della Conferenza unificata di intervenire, con il



provvedimento in esame, anche in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, poiché tale materia non è ricompresa nei criteri di delega.

Le modifiche apportate dall'articolo 1 riguardano il titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013, nel quale si inserisce espressamente il riferimento al diritto di accesso civico, rinnovato nel suo contenuto.

L'articolo 2, che novella l'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013, è volto a specificare la nozione di principio generale di trasparenza, la quale deve essere intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata non soltanto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a garantire una maggiore tutela dei diritti dei cittadini. In accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato, è stata aggiunta quale ulteriore finalità del provvedimento la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

L'articolo 3 novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013, specificando e ampliando l'oggetto del provvedimento normativo. La trasparenza è assicurata mediante la libertà di accesso (c.d. accesso civico) di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, secondo il paradigma del Foia, e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle stesse.

In considerazione delle nuove modalità di realizzazione del principio di trasparenza, si è provveduto a riordinare il testo del decreto legislativo n. 33 del 2013, individuando i principi generali e comuni applicabili ad entrambe le modalità (accesso civico e pubblicazione) e disciplinandole singolarmente.

In tal senso, l'articolo 2-bis introdotto dal presente decreto riporta l'ambito di applicazione precedentemente disciplinato nell'articolo 11. Ai fini del decreto in esame, al comma 1 per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese – coerentemente con l'indicazione del Consiglio di Stato – le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (cioè l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e la Banca d'Italia).



Al comma 2 si specifica, alla lettera a), che la disciplina prevista per le “pubbliche amministrazioni” di cui sopra, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; alla lettera b), alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo - in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato la formulazione è stata modificata mediante un rinvio più generico al decreto legislativo in materia di società partecipate, in corso di emanazione - emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (escluse le società quotate, come definite nello stesso decreto legislativo in corso di emanazione); alla lettera c), alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (lettera riformulata in accoglimento delle relative osservazioni formulate dalla Conferenza Unificata e dalla 1^a Commissione del Senato).

Pertanto, laddove nel testo si richiamano le “pubbliche amministrazioni”, deve intendersi che tale espressione faccia riferimento sia ai soggetti indicati nel comma 1 sia a quelli del comma 2, ai quali il decreto si applica con i limiti indicati nello stesso comma.

Infine, il comma 3 dell’articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013 (come riformulato a seguito dell’accoglimento delle osservazioni della Conferenza unificata) prevede che la stessa disciplina si applica, in quanto compatibile e con gli stessi limiti di cui al periodo precedente, alle società in partecipazione pubblica, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

L’articolo 4 modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Anche in questo caso si specifica che chiunque ha diritto di conoscere non soltanto i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma anche quelli oggetto di accesso civico. La disposizione è stata modificata in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato al fine di consentirne il coordinamento con quanto previsto nel successivo articolo 7. Vengono inoltre introdotti due ulteriori commi: uno (comma 1-*bis*) volto a prevedere che, qualora siano coinvolti dati personali, l’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante (non è stata accolta la richiesta del Garante per la protezione dei dati personali di inserire l’intesa) per i dati personali, con propria delibera, adottata previa consultazione pubblica, possa identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di



informazioni riassuntive. In accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle condizioni delle commissioni parlamentari è stato esplicitato che la predetta possibilità riconosciuta all'Anac persegue l'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis. Il secondo (comma 1-ter) introduce una sorta di "clausola di flessibilità", prevedendo in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di Piano nazionale anticorruzione, il potere di "precisare" gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte. Si ritiene che tale previsione soddisfi anche la condizione espressa dal Garante per la protezione dei dati personali: l'Anac, nel precisare gli obblighi di pubblicazione in relazione ai criteri indicati nella disposizione, potrà tenere conto anche del grado di esposizione del singolo organo a rischio corruttivo e delle esigenze di tutela dei dati personali.

Con l'articolo 5 viene introdotto l'articolo 4-bis in materia di trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, che costituisce, per quanto riguarda i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, attuazione del criterio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge delega. In particolare, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione sui dati della spesa delle pubbliche amministrazioni, viene previsto che l'Agid gestisca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il sito internet denominato "Soldi pubblici" tramite il quale è possibile accedere ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento. Inoltre, viene previsto che le amministrazioni pubblicino sui propri siti i dati di cui sopra indicando anche i soggetti destinatari dei pagamenti, in aggiunta all'indicatore dei tempi medi di pagamento, la cui pubblicazione è già prevista nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013; al riguardo, non è stata accolta l'osservazione della 1^a Commissione Senato e del Garante per la protezione dei dati personali che richiedevano che nel sito venissero pubblicati i dati in forma aggregata poiché ciò andrebbe a scapito del grado di trasparenza che si intende, al contrario, garantire con riferimento ai singoli pagamenti.

Relativamente all'articolo 4-bis, non sono altresì state accolte le seguenti richieste del Consiglio di Stato: la prima diretta ad eliminare il riferimento al sito "Soldi Pubblici", in modo da evitarne la sua legislazione, in quanto, al contrario, si ritiene necessario un esplicito richiamo legislativo al suddetto sito, che ne enfatizzi l'importanza e lo segnali ai destinatari della norma, e la seconda volta a far sì che la disposizione abbia un contenuto maggiormente dettagliato, in quanto la pubblicazione di ulteriori informazioni e, in particolare, quella relativa ai tempi medi di pagamento, è già prevista nell'articolo 33 dello stesso decreto legislativo. La pubblicazione dei dati prevista nell'articolo 4-bis



persegue finalità specifiche ulteriori, essendo diretta a fornire informazioni utili a permettere il controllo dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Lo stesso articolo 5 introduce altresì il Capo I-*bis*, dedicato al Diritto di accesso a dati e documenti, già "Dati pubblici aperti". La rubrica del Capo è stata modificata per accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e della 1° Commissione Senato, sulla base della considerazione che con l'espressione "dati di tipo aperto" si intendono i dati utilizzabili da parte di chiunque, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.

L'articolo 6 sostituisce interamente il previgente articolo 5 e reca disposizioni in materia di dati pubblici aperti e accesso civico.

In tale nuovo istituto, anche al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, si ricomprende la possibilità per chiunque di poter accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (il richiamo esplicito al carattere pubblico o privato dell'interesse è stato eliminato in accoglimento delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali) escludendo la necessità che la pubblica amministrazione svolga un'ulteriore attività aggiuntiva di elaborazione del dato (comma 2). Viene così ampliata la disciplina in materia di accesso che prima era limitata all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione dei dati (comma 1). Al riguardo, proprio per sottolineare le nuove modalità in cui l'accesso civico si articola (pubblicazione e accessibilità) si ritiene di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato di espungere il comma 1 dell'articolo 5 atteso che lo stesso riconosce il diritto dei cittadini ad ottenere i dati, i documenti e le informazioni per i quali le amministrazioni hanno disatteso l'obbligo di pubblicarli. Per lo stesso motivo, al comma 2 si ritiene di non accogliere l'osservazione della 1° Commissione Senato di eliminare il riferimento agli "ulteriori dati e documenti rispetto a quelli oggetto di pubblicazione", poiché obiettivo del FOIA è proprio quello di permettere l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi è obbligo di pubblicazione. Inoltre, non sono state recepite le proposte della Conferenza unificata volte a dare una definizione di "dati e documenti" oggetto del diritto di accesso, in quanto la nozione di documento amministrativo è già esistente nell'ordinamento (nella legge n. 241 del 1990), mentre appare opportuno lasciare alla disciplina in materia statistica quella di dato. Resta fermo l'accesso già previsto nella legge n. 241 del 1990, da cui discende altresì l'obbligo di nominare il responsabile del procedimento (v. osservazione della 1° Commissione Senato).

Come già sopra osservato, a differenza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, cambia la legittimazione soggettiva: per l'accesso civico non è più richiesto un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento



al quale è chiesto l'accesso, ma viene consentito a chiunque di poter accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

In particolare, in relazione alle ricordate due modalità di esplicazione del principio di trasparenza, al comma 3, si individuano i soggetti a cui può essere presentata la richiesta che non richiede motivazione e, sulla quale, l'amministrazione provvede entro e non oltre trenta giorni. L'istanza può essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti ovvero all'Ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. In proposito, non si ritiene di accogliere l'osservazione della 1° Commissione Senato, relativa alla previsione esplicita di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni qualora la richiesta di accesso giunga ad un ufficio diverso da quello che detiene il documento, poiché in tal caso si applica la disciplina generale (in particolare, l'articolo 5 della legge n. 249 del 1968).

Ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, l'istanza può essere altresì presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Relativamente a tale comma, si segnala che, in accoglimento delle condizioni della I Commissione della Camera dei deputati e della 1° Commissione del Senato della Repubblica, è stato soppressa la parola "chiaramente". Ciò al fine di eliminare l'obbligo per il cittadino richiedente di identificare con precisione assoluta i dati o i documenti richiesti, fermo restando l'onere, a carico dello stesso, di fornire tutti gli elementi identificativi in suo possesso o dal medesimo ordinariamente acquisibili. In merito alla modalità di trasmissione della richiesta di accesso civico, non si è ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari che suggerivano di prevedere che la stessa fosse effettuata "di norma" per via telematica, in quanto la modalità telematica è già utilizzabile ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale richiamato. In merito alla richiesta di istituire un "desk telematico unico per la trasparenza", avanzata dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza Unificata e dalle Commissioni parlamentari, non si è ritenuto opportuno procedere in via legislativa poiché per molte amministrazioni la materia organizzativa rientra nella sfera di autonomia di ciascuna amministrazione e la sua istituzione determinerebbe ulteriori oneri organizzativi ed economici a carico delle amministrazioni, contravvenendo alla logica di semplificazione. Rimane ferma la possibilità di ciascuna amministrazione di organizzarsi secondo queste indicazioni.



Al comma 4 (scorporato dal comma 3 a seguito del suggerimento del Consiglio di Stato), privilegiando le osservazioni della Conferenza Unificata e le condizioni delle Commissioni parlamentari, è stata esplicitamente prevista la gratuità del rilascio di dati e documenti, fermo restando il rimborso del solo costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. La richiesta di espungere totalmente la previsione del rimborso a carico del cittadino poiché il rilascio, anche in formato elettronico, non è esente da costi.

Il comma 5 è stato riformulato in accoglimento dell'osservazione del Garante per la protezione dei dati personali. In presenza di soggetti controinteressati (sono state accolte la condizione della 1^a Commissione del Senato e l'osservazione del Consiglio di Stato di inserire la clausola per cui la disposizione non si applica nei casi di pubblicazione obbligatoria, per i quali non ha senso la ricerca e l'individuazione di soggetti controinteressati; non è stato, invece, dato seguito alla richiesta di prevedere espressamente la possibilità che il Garante per la protezione dei dati personali possa essere interpellato per definire le categorie dei controinteressati, atteso che nulla impedisce alla pubblica amministrazione, anche in assenza di esplicita previsione, di rivolgersi a quest'ultimo), l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli stessi i quali, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare opposizione. È stata inserita, in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle condizioni delle Commissioni parlamentari, la previsione per cui a decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni entro cui l'amministrazione deve decidere sulla richiesta, è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta effettuando un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla trasparenza e l'interesse del controinteressato alla tutela dei dati personali.

Inoltre, accogliendo le osservazioni formulate dall'organo consultivo e le condizioni delle Commissioni parlamentari, in luogo del silenzio-rigetto, è stato previsto che il procedimento di accesso civico debba concludersi con provvedimento espresso e motivato in relazione ai casi e ai limiti stabiliti all'articolo 5-*bis*. Il provvedimento è comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, in assenza di controinteressati o in mancanza di una loro opposizione, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero a pubblicare sul sito il dato, l'informazione o il documento richiesto e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato - in accoglimento delle osservazioni della 1^o Commissione del Senato della Repubblica - è stato previsto che, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente



i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire allo stesso l'esercizio della facoltà di ricorso. Quanto invece alla possibilità di prevedere un termine più ampio per fare opposizione alla richiesta di accesso, si è ritenuto di non accogliere la proposta della Commissione parlamentare per la semplificazione in quanto non si ravvedono motivi per derogare alla disciplina generale.

In accoglimento delle condizioni delle Commissioni parlamentari, ai commi 7 e 8, è stato previsto che, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente possa presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Qualora si tratti di atti delle Regioni o degli enti locali, il richiedente può esperire più rimedi amministrativi: può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e, in caso di rigetto, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, oppure, può presentare ricorso direttamente al difensore civico, ove costituito. Se l'accesso è negato o differito a tutela degli interessi di protezione di dati personali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o il difensore civico provvedono sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Avverso le decisioni dell'amministrazione competente o del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine per proporre ricorso al TAR decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.

Sempre con riferimento al comma 7, non è stata recepita l'indicazione del Garante per la protezione dei dati personali, relativa alla giurisdizione sulle controversie in materia di dati personali, in quanto si tratta di materia estranea al presente decreto, che deve disciplinare solo le controversie relative al diritto di accesso.

In accoglimento delle condizioni poste dalle commissioni parlamentari, si è previsto che gli stessi rimedi di cui ai commi 7 e 8 sono esperibili dal controinteressato.

Inoltre, al comma 10, si disciplinano le segnalazioni che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve effettuare (ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013), nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.



Il comma 11, oltre a prevedere che restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti nel Capo II, intende coordinare le disposizioni dello schema in materia di accesso con quelle contenute nel Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, precisando, a fini di maggior chiarezza, come richiesto dal Consiglio di Stato e dalla 1^a Commissione del Senato, che sono fatte salve le diverse forme di accesso degli interessati previste dalla citata legge n. 241 del 1990.

Vengono, inoltre, introdotti due ulteriori articoli:

- l'articolo 5-*bis*, il quale individua in modo puntuale gli interessi pubblici e gli interessi privati a tutela dei quali è possibile rifiutare la richiesta di accesso civico (ad esempio, interessi pubblici inerenti, tra gli altri, la sicurezza pubblica o nazionale, l'ordine pubblico; interessi privati inerenti, tra gli altri, la protezione dei dati personali e la libertà e la segretezza della corrispondenza) – ferma restando, ad ogni modo, l'esclusione dello steso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e ferma, invece, la sua azionabilità anche nei confronti degli atti endoprocedimentali (v. osservazione del Consiglio di Stato).

Nell'articolo 5-*bis*, accogliendo la condizione delle Commissioni parlamentari, si è previsto che l'accesso civico sia rifiutato quando ciò sia necessario per evitare un pregiudizio "concreto" alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati ivi indicati. Al contrario, non è stata accolta l'osservazione formulata dal Garante per la protezione dei dati personali, per cui l'amministrazione dovrebbe accogliere la richiesta di accesso soltanto ove risulti accertata la prevalenza dell'interesse perseguito dal richiedente rispetto al diritto del controinteressato e comunque rifiutarla qualora esso comporti la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni: una simile ponderazione di interessi, infatti, è implicita in quanto già previsto. Inoltre, in accoglimento delle condizioni delle Commissioni parlamentari, è stato previsto che ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali (come suggerito, a titolo esemplificativo, nella condizione contenuta nel parere della Commissione 1^a del Senato, che assorbe la condizione della Commissione I della Camera che, sempre a titolo esemplificativo, suggeriva di "sentire" il Garante) e sentita la Conferenza Unificata, adotti specifiche linee guida recanti indicazioni operative. Ciò soddisfa anche la richiesta del Garante per la protezione dei dati personali di prevedere l'adozione da parte del Governo di un regolamento attuativo che individui nel dettaglio le categorie di dati e documenti suscettibili di accesso, nonché i casi di rigetto dell'istanza. Inoltre, in merito alla necessità di monitorare la



fase attuativa della riforma, segnalata dalla I Commissione della Camera dei deputati e dalla Conferenza unificata, da realizzare anche mediante l'istituzione di una cabina di regia, si precisa che a tale monitoraggio si darà corso in via amministrativa attraverso un coordinamento con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

- l'articolo 5-ter, che disciplina l'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, rimettendo al Comstat l'adozione di linee guida che fissano le modalità attuative della disposizione.

L'articolo 7 introduce l'articolo 7-bis riproducendo il contenuto dell'articolo 4 che in relazione alla nuova impostazione va riferito esclusivamente alla trasparenza attuata mediante la pubblicazione, fissandone i relativi limiti. La rubrica è stata modificata alla luce delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Sul comma 7, secondo quanto segnalato dal Consiglio di Stato, è stata soppressa l'indicazione delle finalità della disposizione, in modo da evitare che la Commissione in materia di accesso abbia competenze in materia di trasparenza e di accesso civico.

L'articolo 8 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013, stabilendo il diritto di accedere comunque, mediante l'istituto dell'accesso civico, ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria decorso il termine di cinque anni dal suddetto obbligo di pubblicazione. Inoltre, affida all'Autorità nazionale anticorruzione il potere di diminuire (rispetto alla disciplina generale, fissata in cinque anni) la durata di pubblicazione di dati e documenti, basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché sulle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso. È stata accolta la richiesta del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato di inserire la possibilità, per lo stesso Garante, di presentare proposte all'Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di determinare la durata della pubblicazione.

L'articolo 9 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013, disponendo una serie di modifiche alla disciplina sull'accesso alle informazioni pubblicate sui siti. Le novelle sono, in primo luogo, rivolte a rendere agevole l'accesso ai dati e ai documenti pubblicati dalle amministrazioni. A questo fine, per evitare duplicazioni (e dunque confusione nei fruitori del servizio), si prevede che la pubblicazione degli stessi, nella sezione "Amministrazione trasparente", possa essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando comunque la qualità di tali informazioni. Infine, viene abrogata la previsione del decreto legislativo n. 33 del 2013 che prevedeva il trasferimento di documenti, dati e informazioni all'interno della sezione archivio, una volta scaduto il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione. Sul comma 1, non è stata recepita l'osservazione del Garante per la protezione dei dati personali intesa a prevedere la soppressione del periodo per cui le



amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», perché con coperta dai principi e criteri di delega e contrarie agli obiettivi di trasparenza. Parimenti, non è stata accolta la richiesta del Consiglio di Stato di mantenere le sezioni dei siti di archivio in quanto non si tratta di un problema di trasparenza, bensì di gestione degli archivi e trova pertanto applicazione la relativa disciplina.

Con lo stesso articolo viene, inoltre, introdotto l'articolo 9-bis, che contiene modalità semplificate per le amministrazioni che consentono alle stesse di adempiere agli obblighi di pubblicazione, evitando nel contempo che su siti diversi siano pubblicati dati tra loro discordanti.

Si prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati (indicate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del decreto e come tale presente nella documentazione inviata per l'espressione dei prescritti pareri), i cui contenuti abbiano per oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano obbligate a renderle pubbliche in modo tale che tutti i soggetti a cui si applica il decreto legislativo possano assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l'indicazione sul sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati. In accoglimento delle osservazioni della Conferenza Unificata, viene fatta salva la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati, purché identici a quelli comunicati alla banca dati. Si specifica che qualora nelle banche dati sia stata omessa la pubblicazione di dati effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati. Non è stata, invece, recepita la proposta della Conferenza unificata di consentire l'integrazione delle banche dati di cui all'allegato B senza modifiche legislative, perché si sarebbe trattato di una forma di delegificazione in assenza di idonei criteri.

L'articolo 10 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introducendo una rilevante misura di semplificazione. Si prevede, infatti, la soppressione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e si prevede che ogni amministrazione indichi in una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Al fine di coordinare la disposizione con il piano triennale per la prevenzione della corruzione si prevede che le misure procedurali e organizzative del Piano costituiscono obiettivi per gli uffici e per i dirigenti titolari e che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione. In accoglimento delle



osservazioni del Consiglio di Stato, è stato abrogato il comma 7, contenente il riferimento al superato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

L'articolo 11 introduce un ulteriore obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni sui siti istituzionali (obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013), nei quali vanno inseriti anche le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. In accoglimento delle osservazioni della Commissione parlamentare per la semplificazione e del Consiglio di Stato, viene mantenuto l'obbligo per il Responsabile per la trasparenza (ora responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) di pubblicare lo scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.

L'articolo 12 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 2013 eliminando l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio. Non è stata accolta la richiesta del Consiglio di Stato e della I Commissione della Camera dei deputati di mantenere la pubblicazione dei dati relativi alle risorse a disposizione di ciascun ufficio poiché l'abrogazione di questa disposizione, di interpretazione non facile per l'ambiguità del concetto di risorsa e comunque particolarmente onerosa per le amministrazioni, è un'importante forma di semplificazione.

Gli articoli 13 e seguenti vanno a modificare il Capo II del decreto legislativo n. 33 del 2013, il quale disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione. Più nello specifico, l'articolo 13 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, circa gli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, e di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo - comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito - , e per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti - ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione - al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, a quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché a quello delle autorità amministrative indipendenti. In via preliminare, si precisa che non è stata recepita la proposta della Conferenza Unificata di uniformare la terminologia contenuta nel decreto legislativo n. 33 del 2013 a quella utilizzata nelle definizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 39 del 2013, poiché in quest'ultimo non è possibile individuare un insieme di definizioni abbastanza semplice e coerente con le previsioni del decreto legislativo n. 33. Si specifica che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare e ad aggiornare le informazioni relative ai titolari di cariche di governo, di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione (al riguardo, per far fronte all'esigenza segnalata



dalla Conferenza Unificata, al comma 1-*quater* si usa il termine “riportati”, e non quello “indicati”, per chiarire il rapporto tra il contratto del dirigente e gli atti di programmazione dell’amministrazione). Inoltre, anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati alle retribuzioni, si prevede la pubblicazione degli emolumenti complessivi erogati a ciascun dirigente a carico della finanza pubblica, previa comunicazione degli stessi all’amministrazione presso la quale presta servizio. Viene, altresì, previsto che negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti siano indicati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, indicati sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale. Conseguentemente, sono stati abrogati i commi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi agli incarichi dirigenziali. Nel comma 1-*quinqües* gli obblighi di pubblicazione vengono estesi anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui i dipendenti svolgano funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo *curriculum vitae*.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Il successivo articolo 14 interviene, invece, sulla disciplina che attiene all’obbligo di pubblicazione di dati e informazioni che riguardano i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013). I chiarimenti apportati dovrebbero soddisfare l’esigenza segnalata dal Garante per la protezione dei dati personali, diretta ad indicare i criteri per identificare i titolari di incarichi politici, le cariche di governo e gli incarichi amministrativi di vertice (questi ultimi due ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013).

Con l’articolo 14, vengono, altresì, introdotti due articoli, l’articolo 15-*bis* e 15-*ter*. L’articolo 15-*bis* prevede obblighi di pubblicazione a carico delle società a controllo pubblico relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali. L’articolo 15-*ter* reca, invece, obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi. In particolare, il comma 1 prevede che l’albo degli amministratori giudiziari – di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 – sia tenuto con modalità informatiche ed inserito in un’area pubblica del sito istituzionale del Ministero della giustizia e che nell’albo siano indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, l’autorità che lo ha conferito, la data di attribuzione e di cessazione, nonché gli



acconti e il compenso finale liquidati; il comma 2 stabilisce che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - pubblichi sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati che la coadiuvano nell'attività di amministrazione dei beni confiscati, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati; il comma 3 stabilisce che nel registro nazionale dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali - di cui all'articolo 28, quarto comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 -, vengano altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti indicati, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

Infine, il comma 4, inserito su segnalazione dell'ANAC, introduce obblighi di pubblicazione per i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti di nomina prefettizia.

L'articolo 15, modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati. Inoltre, in accoglimento dell'osservazione formulata dalla 1^a Commissione del Senato, è stato previsto che il Dipartimento della funzione pubblica assicuri adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i dati sul personale non a tempo indeterminato con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

Con l'articolo 17, modificativo dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013 si coordinano le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'articolo 18 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare, con riferimento alle procedure di concorso, anche i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte (al riguardo non è stata accolta la



richiesta del Consiglio di Stato di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei criteri di valutazione, in quanto importante forma di trasparenza nei concorsi pubblici).

L'articolo 19 semplifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 eliminando un ulteriore obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, specificando, invece, i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio.

L'articolo 20 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i dati sul personale non a tempo indeterminato con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'articolo 21 interviene sull'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013, al fine di specificare – per quanto attiene agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato – che gli stessi, qualora non adempiano agli obblighi di pubblicazione prescritti, non possano ricevere da parte delle amministrazioni interessate somme a loro favore, salvo che si tratti di pagamenti che le amministrazioni sono tenute a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore. Al riguardo, è stato precisato, come richiesto dalla Conferenza Unificata, che nella pubblicazione sono inclusi gli enti pubblici che presentino alternativamente, e non cumulativamente, i requisiti “istituiti, vigilati o finanziati”.

Non è stata accolta la richiesta della Conferenza Unificata, di individuare tra gli enti di diritto privato in controllo pubblico anche quelli che ricevono un finanziamento per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, in quanto l'articolo in esame impone obblighi di trasparenza alle amministrazioni vigilanti e non agli enti vigilati, sicché non vi è un'esigenza di semplificazione per i piccoli enti.

È stato invece precisato nel testo, come richiesto dalla Conferenza Unificata, che nel sito dell'amministrazione controllante è pubblicato il collegamento ai siti istituzionali di tutti i soggetti di cui al comma 1, sui quali sono contenuti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso decreto n.33 del 2013, nonché di altre specifiche disposizioni. A seguito dell'inserimento di tale precisazione, può considerarsi accolta anche la richiesta formulata dalla Conferenza Unificata relativa al comma 4, per cui il divieto di erogazione di somme da parte dell'amministrazione agli enti controllati si applica in caso di mancata pubblicazione dei dati sia da parte dell'amministrazione controllante che, ove previsto, da parte degli stessi enti controllati.



L'articolo 22 semplifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti relativi ai concorsi e procedure selettive, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene altresì eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. Non è stata accolta la proposta del Consiglio di Stato di mantenere gli obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti finali di autorizzazione e concessione poiché si tratta di documenti e atti soggetti ad accesso civico e questa nuova forma di trasparenza consente di eliminare l'obbligo di pubblicazione, riducendo notevolmente gli oneri per le amministrazioni, in relazione a documenti che di regola non interessano la totalità dei cittadini.

Con l'articolo 23 si elimina la rilevazione d'ufficio della mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

L'articolo 24 modifica l'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'articolo 25 interviene sull'articolo 29 del citato decreto legislativo, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'articolo 26 modifica l'articolo 30 del citato decreto coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili non solo posseduti ma anche, a qualsiasi titolo, detenuti (modifica intervenuta a seguito della condizione della 1° Commissione del Senato della Repubblica) con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'articolo 27 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo che le pubbliche amministrazioni pubblicino: gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima (come suggerito dal Consiglio di Stato) dei dati personali eventualmente presenti; la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al conto consuntivo o



bilancio di esercizio; tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardante l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

L'articolo 28 novella l'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013, con riferimento alla pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli *standard* di qualità dei servizi pubblici. Tale obbligo di pubblicazione, già previsto per le pubbliche amministrazioni, si estende anche ai gestori dei pubblici servizi. Si segnala, in particolare, l'eliminazione, in riferimento ai costi contabilizzati, dell'indicazione a quelli effettivamente sostenuti e a quelli imputati al personale per ogni servizio erogato. Viene, inoltre, abrogata la lettera b) del comma 2, che prevedeva la pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente (non è stata accolto il suggerimento del Consiglio di Stato di mantenere quest'obbligo di pubblicazione poiché si tratta di una scelta volta ad alleggerire gli oneri per la pubblica amministrazione, in relazione a dati e documenti comunque ormai soggetti ad accesso civico, ove esistenti).

L'articolo 29, modifica l'articolo 33 del citato decreto legislativo circa gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione. In accoglimento della condizione posta dalla 1^a Commissione del Senato, è stato aggiunto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare i tempi di pagamento relativi anche alle prestazioni professionali, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Non è stata accolta la proposta del garante per la protezione dei dati personali, di indicare le "categorie di beneficiari" dei pagamenti, anziché i singoli "beneficiari" degli stessi, in quanto obiettivo del decreto è proprio di assicurare trasparenza su singoli pagamenti.

L'articolo 30, che modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introduce misure di semplificazione, eliminando l'obbligo di pubblicare i risultati delle indagini di *custode satisfaction* condotte sulla qualità dei servizi erogati (articolo 35, comma 1, lettera n), le convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e le modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

L'articolo 31 sostituisce l'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013, nel senso di specificare gli obblighi di pubblicazione per le amministrazioni pubbliche e per le stazioni appaltanti, per quanto attiene ai dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'articolo è stato riformulato in considerazione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti), rinviando agli obblighi di pubblicazione nello stesso contenuti.

L'articolo 32 modifica l'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione



delle opere pubbliche, con la disposizione di cui all'articolo 9-*bis*, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'articolo 33 , include nell'obbligo previsto dall'articolo 41 anche i dati relativi ai responsabili di strutture semplici, nonché prevede la pubblicazione dei criteri di formazione delle liste di attesa. Non è stata accolta la richiesta del Consiglio di Stato di aggiungere la pubblicazione dei tempi medi di attesa per le prestazioni sanitarie poiché nel decreto n. 33 del 2013 tale obbligo esiste già; al riguardo è stato invece aggiunto l'obbligo di pubblicare i criteri di formazione delle liste di attesa.

L'articolo 34 modifica l'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando la disciplina in materia di responsabilità dei dirigenti con la soppressione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

L'articolo 35 modifica l'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013, recando disposizioni di coordinamento normativo.

L'articolo 36 modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, in caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, la possibilità di ordinare la pubblicazione, entro un termine massimo di trenta giorni, degli atti o dei provvedimenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Viene, inoltre, prevista la segnalazione del mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione - da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata - ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni

L'articolo 37 , modificando l'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introduce una specifica disciplina riguardo alla responsabilità che deriva dall'inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e al rifiuto, al differimento e alla limitazione dell'accesso civico: si prevede che tali inadempienze costituiscano elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, nonché elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

Per quanto attiene alla violazione degli obblighi di trasparenza, si prevede - attraverso la modifica del comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (ad opera dell'articolo 38)- che, le sanzioni previste siano irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione che disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'irrogazione delle stesse. Inoltre, si dispone l'applicazione della sanzione prevista anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli



emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei corrispondenti dati.

L'articolo 39 modifica l'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013, affidando all'Autorità nazionale anticorruzione la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'articolo 40, integrando l'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, apporta una modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 2011, al fine di coordinare il relativo ambito di applicazione con quello previsto dal decreto in esame.

L'articolo 41 novella l'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Si tratta, in buona parte, di una serie di modifiche rese necessarie dalle novità introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Non è stato ritenuto opportuno apportare modifiche formali alla legge n. 190 del 2012, fermo restando il presupposto che alcune funzioni in materia sono state già trasferite dal Dipartimento della funzione pubblica all'ANAC dal decreto-legge n. 90 del 2014.

In particolare, si affida all'ANAC il compito (prima assegnato al Dipartimento della funzione pubblica) di adottare il Piano nazionale anticorruzione.

Anche al fine di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale, il Piano nazionale, che ha durata triennale e che viene aggiornato annualmente, rappresenta un atto di indirizzo, per le pubbliche amministrazioni, per gli organismi di diritto pubblico e per le imprese pubbliche di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione. In accoglimento delle osservazioni della Commissione per la semplificazione, al comma 6 è stato precisato che i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (in sostituzione della precedente espressione "amministrazioni di piccole dimensioni") possono aggregarsi e definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990, il relativo Piano triennale.

Si interviene, inoltre, a meglio disciplinare le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all'interno delle amministrazioni pubbliche: l'organo di indirizzo, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'organismo indipendente di valutazione.

Per quanto riguarda il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato tra i dirigenti di ruolo (specificazione introdotta in accoglimento delle osservazioni del



Consiglio di Stato) in servizio dall'organo di indirizzo (e nel segretario o nel dirigente apicale negli enti locali), si prevede che debba segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza indicando, altresì, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. In accoglimento della richiesta delle Commissioni parlamentari è stato previsto che nelle unioni di comuni possa essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si prevede, inoltre, una misura a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo che nei casi in cui quest'ultimo subisca eventuali misure discriminatorie, per motivi collegati, anche indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, tali situazioni vengano segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo politico e, nel caso, intervenire, formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico conferito (ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Si prevede, poi, che l'organo di indirizzo politico svolga due importanti funzioni. Una prima funzione attiene alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Una seconda funzione ha ad oggetto l'adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.

In ordine al procedimento di approvazione del piano, si precisa che, negli enti locali, esso è approvato dalla giunta.

Per quanto riguarda, infine, i compiti e le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione, si prevedono a suo carico due tipi di verifiche. La prima verifica è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla *performance*. Si prevede, altresì, che nella misurazione e valutazione della *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti. La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla *performance* in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo, infine, riferisce all'Autorità



nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto attiene alle modalità di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, si prevede che nello stesso possano essere individuate anche attività ulteriori. Quanto invece alla richiesta di prevedere il coinvolgimento di un pool anticorruzione, non si ritiene opportuno provvedere alla costituzione di nuove strutture, anche in vista dell'approvazione della riforma costituzionale.

Nel piano, inoltre, devono essere definite le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e, altresì, le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Una rilevante novità ha ad oggetto la disciplina delle responsabilità a carico del responsabile della prevenzione della corruzione in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano.

Il responsabile risponde di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di responsabilità disciplinare per omesso controllo. Sono previsti due limiti. Si stabilisce, infatti che non ricorrono i predetti casi di responsabilità allorquando lo stesso provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del piano.

È stabilito, altresì, che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile debba trasmettere all'Organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta che deve essere, come era già previsto, pubblicata nel sito web dell'amministrazione.

Resta ferma, comunque, la responsabilità per illecito disciplinare del dipendente nel caso in cui violi le misure di prevenzione previste dal piano. Resta fermo, altresì, il caso in cui qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

Infine, l'articolo 42 contiene le disposizioni transitorie.

Il comma 1, accogliendo la condizione formulata dalla I Commissione della Camera dei deputati e le osservazioni della Commissione per la semplificazione e della Conferenza unificata, prevede un periodo di tempo non superiore a sei mesi, entro il quale i soggetti dell'articolo 2-bis del decreto



legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche introdotte dal presente decreto e adottano le misure organizzative necessarie a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso civico. Il comma 2 permette l'attuazione dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendone l'entrata in vigore decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine viene previsto che, entro un anno, le amministrazioni verifichino la correttezza e la completezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati in modo tale che queste ultime possano pubblicarle in modo completo. Successivamente, le amministrazioni assolveranno agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati alle banche dati e la pubblicazione del relativo link. Il comma 3, infine, prevede che le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono dovute anche per i processi di mobilità che interessano il personale delle Province, ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con l'articolo 43 si provvede a individuare puntualmente le disposizioni oggetto di abrogazione espressa. Al riguardo, non state recepite le osservazioni del Consiglio di Stato, relativamente all'opportunità di abrogare gli articoli 24, 25 e 34 poiché trattasi di misure di semplificazione.

L'articolo 44 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si segnala, infine, che non si è ritenuto di introdurre, come suggerito dalla 1^a Commissione del Senato, disposizioni sanzionatorie nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino agli obblighi di pubblicazione in quanto ciò non rientra nei criteri di delega; in ogni caso esse non costituirebbero forme ulteriori di tutela degli interessati.



26 aprile 2016

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 7 della legge n. 124 del 2015, modifica e semplifica le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Le modifiche introdotte hanno l'obiettivo di superare, attraverso la precisazione dell'ambito applicativo della disciplina e la semplificazione degli oneri a carico delle pubbliche amministrazioni, alcune oggettive criticità emerse dall'applicazione della normativa.

Articolo 1 Articolo 2

Non hanno impatti sulla finanza pubblica

Articolo 3

Non ha impatti sulla finanza pubblica

Articolo 4

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'ANAC svolge i nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

Non ha impatti sulla finanza pubblica in quanto l'Agid può assolvere ai compiti previsti dalla disposizione con le risorse attualmente disponibili, trattandosi, peraltro, di un sito già esistente. Le pubbliche amministrazioni, inoltre, possono far fronte a eventuali oneri correlati all'attuazione della disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

La disposizione prevede la possibilità per chiunque di poter accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ed escludendo la necessità che la pubblica amministrazione svolga un'ulteriore attività aggiuntiva di elaborazione del dato. All'esercizio di tale diritto da parte dei consociati le amministrazioni fanno fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie



26 aprile 2016

disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, pur essendo l'accesso civico gratuito, lo stesso è comunque subordinato al rimborso del costo **effettivamente** sostenuto e **documentato** dall'amministrazione **per la riproduzione su supporti materiali**, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

In merito all'accesso per fini scientifici ai dati Sistan, lo stesso avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto dal comma 7 **dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, come inserito dal presente decreto**, in merito alla Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non ha impatti finanziari in quanto la disposizione ha già esaurito i propri effetti. La suddetta Commissione è stata, infatti, ricostituita da ultimo con d.P.C.m. 29 aprile 2015.

Articolo 8

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'ANAC provvede a svolgere quanto previsto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9

All'applicazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Non hanno impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 14

L'articolo 14 inserisce l'articolo 15-ter, intervenendo sugli obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi.

Con particolare riferimento ai commi 1 e 3, si specifica quanto segue.



26 aprile 2016

La previsione di cui al comma 1, in ordine alla tenuta, con modalità informatiche dell'albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, nonché il suo inserimento in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della Giustizia, con l'indicazione, per ciascun iscritto, delle informazioni sugli incarichi ricevuti, comprensive degli acconti e del compenso finale liquidati e degli ulteriori dati ritenuti utili, potrà essere ampiamente fronteggiata con le risorse rinvenienti dal contributo annuo, determinato in misura pari ad euro 100 pro capite, dovuto dagli iscritti al predetto Albo, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato decreto legislativo n. 14 del 2010. Attualmente risultano circa 6000 domande di iscrizione all'Albo, per un contributo complessivo di 600.000 euro, a fronte di una spesa di gestione annuale dell'Albo, stimata prudenzialmente in circa 300.000 euro.

In relazione, poi, alla disposizione di cui al comma 3, che richiama la previsione relativa all'istituzione e gestione di un registro nazionale da tenersi, con modalità informatiche, presso il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 28 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e nel quale dovranno confluire i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, nonché i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure terminate, si rappresenta che per l'istituzione del predetto registro, è stata inserita una specifica autorizzazione di spesa dal D.L. 83/2015, articolo 5, comma 2, e che alla tenuta e gestione dello stesso registro potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare si segnalano le risorse disponibili sul capitolo 1501 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, che recano uno stanziamento di euro 47.519.473 per l'anno 2016, di euro 47.178.980 per l'anno 2017 e di euro 46.432.429 per l'anno 2018.

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Non hanno impatti sulla finanza pubblica.



26 aprile 2016

Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36

Non hanno impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 37

La disposizione, di coordinamento normativo, non ha impatti sulla finanza pubblica

Articolo 38
Articolo 39

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'ANAC provvede a svolgere quanto previsto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43

Le disposizioni non producono effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 44

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

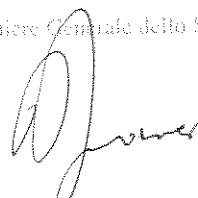
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2005 n. 194 ha
avuto esito



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



20 MAG. 2016



	Nome della banca dati	Amm. che detiene la banca dati	Norma/e istitutiva/e della banca dati	Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013
1.	Perla PA	PCM-DFP	- Artt. 36, co. 3, e 53 del d.lgs. n. 165 del 2001; - art. 1, co. 39-40, della legge n. 190 del 2012	Art. 15 (titolari di incarichi di collaborazione o consulenza); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 18 (dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici)
2.	SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche	MEF-RGS (IGOP)	Artt. 40-bis, co. 3, e 58-62 del d.lgs. n. 165 del 2001	Art. 16, co. 1-2 (dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
3.	Archivio contratti del settore pubblico	ARAN CNEL	Artt. 40-bis, co. 5, e 47, co. 8, del d.lgs. n. 165 del 2001	Art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
4.	SIQuEL – Sistema Informativo Questionari Enti Locali <i>(da verificare se SIQuEL contiene anche rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti vigilati/controllati/partecipati, come richiesto dall'art. 22, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33 del 2013)</i>	Corte dei conti	Art. 1, co. 166-167, della legge n. 266 del 2005	Art. 22 (dati relativi ai soli Enti locali riguardanti enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato)
5.	Patrimonio della PA	MEF-DT	- Art. 2, co. 222, della legge n. 191 del 2009; - art. 17, co. 3-4, del decreto-	Art. 22, commi 1 e 2 (dati relativi a società, enti pubblici e enti di diritto privato partecipati dalle amministrazioni pubbliche o in cui le Amministrazioni nominano propri



ALLEGATO B (articolo 9-bis)

			legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014	rappresentanti negli organi di governo); art. 30 (dati relativi a beni immobili posseduti o detenuti delle amministrazioni pubbliche)
6.	Rendiconti dei gruppi consiliari regionali <i>(non è una vera e propria banca dati. Le sezioni regionali di controllo della Corte ricevono dai Presidenti di Regione i rendiconti dei gruppi consiliari per vagliarne la regolarità. La conseguente delibera è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione)</i>	Corte dei conti	- Art. 1, co. 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012; - d.P.C.M. 21 dicembre 2012	Art. 28, co. 1 (pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali)
7.	BDAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche	MEF-RGS	- Art. 13 della legge n. 196 del 2009; - decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 23411 del 2010; - d.lgs. n. 229 del 2011; - d.lgs. n. 228 del 2011;	Art.29, co. 1 (bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche) Art. 37, comma 1, lett. a), b), c) (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori) Art. 38, Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
8.	REMS (<i>Real Estate Management</i>)	Demanio		Art. 30 (beni immobili e gestione del patrimonio)



ALLEGATO B (articolo 9-bis)

	<i>System</i>) – Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale			
9.	BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici	ANAC	- Art. 62- <i>bis</i> del d.lgs. n. 82 del 2005; - art. 6- <i>bis</i> del d.lgs. n. 163 del 2006	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)
10.	Servizio Contratti Pubblici	MIT	Artt. 66, co. 7, 122, co. 5 e 128, co. 11, del d.lgs. n. 163 del 2006	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)

